



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 luglio 2021
(OR. en)

10162/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0172 (NLE)**

**ECOFIN 647
CADREFIN 342
UEM 182
FIN 523**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Francia

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della
Francia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto dirompente sull'economia della Francia. A fronte di un prodotto interno lordo (PIL) pro capite pari al 115 % della media dell'Unione nel 2019, il PIL reale della Francia è diminuito, secondo le previsioni di primavera 2021 della Commissione, dell'8,1 % nel 2020 e si prevede diminuisca complessivamente del 2,9 % nel 2020 e nel 2021. Tra gli aspetti più perduranti che hanno un impatto sui risultati economici a medio termine figurano in particolare un elevato rapporto debito pubblico/PIL, una debole competitività in un contesto di bassa crescita della produttività, forti restrizioni normative nei servizi ed elevati oneri amministrativi nonché un livello e un'efficienza limitati degli investimenti a favore della ricerca e sviluppo (R&S).

- (2) Il 9 luglio 2019 e il 20 luglio 2020, nel contesto delle raccomandazioni rivolte alla Francia nell'ambito del semestre europeo, il Consiglio ha raccomandato in particolare alla Francia di migliorare la sostenibilità delle sue finanze pubbliche, sostenere l'economia durante la crisi e la successiva ripresa e migliorare la resilienza del sistema sanitario. Alla Francia è stato inoltre raccomandato di promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro, di garantire pari opportunità prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, colmare le carenze e superare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e sostenere l'occupazione durante la crisi. Il Consiglio ha raccomandato inoltre alla Francia di garantire l'effettiva attuazione delle misure a sostegno della liquidità delle imprese, in particolare a favore delle piccole e medie imprese, di anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica. È stato raccomandato anche alla Francia di investire in settori chiave quali le transizioni verde e digitale. In particolare, per quanto riguarda la transizione verde, alla Francia è stato raccomandato di investire nei trasporti sostenibili, nelle energie rinnovabili, nelle interconnessioni e nelle infrastrutture energetiche e nella produzione e nell'uso puliti ed efficienti dell'energia. Il Consiglio ha inoltre raccomandato alla Francia di investire nella ricerca e nell'innovazione, migliorando al tempo stesso l'efficienza dei regimi di sostegno pubblico. Infine, è stato raccomandato alla Francia di migliorare il contesto imprenditoriale, semplificando il sistema fiscale, riducendo gli oneri amministrativi, promuovendo la crescita delle imprese e rimuovendo gli ostacoli alla concorrenza nel settore dei servizi.

Dopo aver valutato i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese al momento della presentazione del piano ("PRR"), la Commissione ritiene che la raccomandazione sulla promozione della crescita delle imprese (raccomandazione specifica per paese 4 del 2019) sia stata pienamente attuata. Sono stati compiuti progressi sostanziali per quanto riguarda le raccomandazioni di semplificare il sistema fiscale, in particolare riducendo le imposte sulla produzione (raccomandazione specifica per paese 4 del 2019), attuare tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l'economia e la successiva ripresa (raccomandazione specifica per paese 1 del 2020), mitigare l'impatto occupazionale e sociale della crisi (raccomandazione specifica per paese 2 del 2020) e garantire l'effettiva attuazione delle misure a sostegno della liquidità delle imprese, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (raccomandazione specifica per paese 3 del 2020).

- (3) Il 2 giugno 2021 la Commissione ha pubblicato un esame approfondito per la Francia a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. L'analisi ha portato la Commissione a concludere che la Francia presenta squilibri macroeconomici con rilevanza transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda l'elevato debito pubblico, la debole competitività e la bassa crescita della produttività.

¹ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

- (4) Nella sua raccomandazione sulla politica economica della zona euro il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri della zona euro di adottare, anche attraverso i rispettivi PRR, provvedimenti finalizzati, tra l'altro, a garantire un orientamento politico a sostegno della ripresa e a migliorare ulteriormente la convergenza, la resilienza e la crescita sostenibile e inclusiva. Nella suddetta raccomandazione il Consiglio ha raccomandato inoltre agli Stati membri della zona euro di rafforzare i quadri istituzionali nazionali, garantire la stabilità macrofinanziaria, completare l'unione economica e monetaria e rafforzare il ruolo internazionale dell'euro.]
- (5) Il 28 aprile 2021 la Francia ha presentato alla Commissione il suo PRR nazionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241. Tale presentazione ha fatto seguito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, con il coinvolgimento delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi. Il fatto che i PRR emanino dagli Stati membri è alla base della loro attuazione efficace, del loro impatto duraturo a livello nazionale e della loro credibilità a livello europeo. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V di tale regolamento.

- (6) I PRR dovrebbero perseguire gli obiettivi generali del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 ("dispositivo") e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio¹ al fine di sostenere la ripresa dell'economia nel periodo successivo alla crisi COVID-19. Detti PRR dovrebbero inoltre promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione contribuendo ai sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.
- (7) L'attuazione dei PRR degli Stati membri costituirà uno sforzo coordinato che implicherà riforme e investimenti in tutta l'Unione. Attraverso l'attuazione coordinata e simultanea e la realizzazione di progetti transfrontalieri e multinazionali, tali riforme e investimenti si rafforzeranno reciprocamente generando ricadute positive nell'Unione. Di conseguenza, circa un terzo dell'impatto del dispositivo sulla crescita e sulla creazione di posti di lavoro negli Stati membri deriverà dalle ricadute positive prodotte in altri Stati membri.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (8) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR rappresenta in ampia misura (Rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 di tale regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche affrontate e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato.

¹ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno della ripresa a seguito della crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

- (9) Il PRR comprende misure che contribuiscono a tutti e sei i pilastri, con un numero significativo di componenti riguardanti molteplici pilastri. Tale approccio contribuisce a garantire che ciascun pilastro sia affrontato in modo globale e coerente. Inoltre, date le sfide specifiche affrontate dalla Francia, l'attenzione particolare rivolta alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, unitamente alla ponderazione complessiva tra i pilastri, è considerata adeguatamente equilibrata.
- (10) Il PRR prevede un'ampia attenzione alla transizione climatica, dal momento che circa la metà delle componenti contribuisce alla transizione verde. Tali misure comprendono l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici, il sostegno a trasporti più puliti e l'innovazione per fonti di energia più pulite. Il PRR affronta le sfide connesse al digitale in molteplici settori, migliorando le infrastrutture, la digitalizzazione dei servizi pubblici e delle piccole e medie imprese. Al fine di migliorare la resilienza del sistema di istruzione e formazione, il PRR prevede diverse misure per sostenere l'accessibilità degli strumenti digitali a tutta la popolazione, in particolare modernizzando i programmi di istruzione e formazione. Anche il settore sanitario dovrebbe beneficiare di ingenti investimenti per favorire la transizione digitale.

- (11) Il PRR copre ampiamente il terzo pilastro della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, con un terzo delle componenti che vi contribuiscono direttamente. La coesione economica, la produttività e la competitività rientrano direttamente in diverse componenti del PRR. Il PRR contiene diverse misure che contribuiscono a promuovere l'innovazione nelle tecnologie fondamentali quali la cibersicurezza, la quantistica, il cloud per aumentare la competitività dell'economia francese e il ricorso a soluzioni digitali per l'istruzione, la cultura e per l'inverdimento dell'economia. Le riforme dovrebbero semplificare ulteriormente gli adempimenti amministrativi per le imprese. Due componenti riguardano la coesione sociale e territoriale. Il PRR sostiene le infrastrutture di trasporto e le infrastrutture per la sanità in tutto il paese, anche nelle zone rurali, nelle regioni meno sviluppate e nei territori ultraperiferici. Il PRR prevede misure per la salvaguardia dei posti di lavoro, con particolare attenzione ai giovani e alle persone con disabilità, nonché una riforma dell'agenzia nazionale per la disoccupazione e dell'assicurazione contro la disoccupazione.

- (12) Un terzo del PRR contribuisce alla resilienza sanitaria, economica, sociale e istituzionale, rafforzando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza in Francia e all'interno dell'Unione. Il PRR affronta in modo adeguato il rafforzamento del sistema sanitario, con investimenti nelle infrastrutture e nella digitalizzazione. Le importanti riforme di bilancio che saranno intraprese dovrebbero migliorare l'efficacia del quadro di governance di bilancio e rendere la valutazione della qualità della spesa pubblica una prassi regolare, contribuendo all'obiettivo di stabilizzare e ridurre il rapporto debito/PIL. La valutazione dell'impatto ambientale del bilancio dello Stato ("bilancio verde") dovrebbe garantire che la spesa pubblica sia orientata verso una crescita inclusiva e verde. Le politiche per la prossima generazione sono oggetto di una serie di misure che hanno un impatto diretto sui giovani, quali il sostegno ai risultati scolastici anche per i bambini più svantaggiati, la promozione dell'apprendistato, della formazione professionale e dell'occupazione giovanile, il miglioramento della carriera dei giovani e delle prospettive di reddito. A ciò si affianca la misura sulla digitalizzazione dell'istruzione.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (13) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (Rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Francia, compresi i relativi aspetti di bilancio, e nelle raccomandazioni a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.

- (14) Le raccomandazioni relative alla risposta immediata della politica di bilancio alla pandemia possono essere considerate non rientrare nell'ambito di applicazione del PRR della Francia, nonostante il fatto che in generale la Francia abbia risposto in modo adeguato e sufficiente alla necessità immediata di sostenere l'economia con strumenti di bilancio nel 2020 e nel 2021, in linea con la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita. Inoltre, la raccomandazione di conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine nel 2020 non è più pertinente, a causa sia della scadenza del corrispondente periodo di bilancio sia dell'attivazione, nel marzo 2020, della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita nel contesto della crisi COVID-19.

- (15) Il PRR comprende un'ampia serie di riforme e investimenti che si rafforzano a vicenda e contribuiscono ad affrontare efficacemente tutte le sfide economiche e sociali, o un sottoinsieme significativo di esse, delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Francia dal Consiglio nel semestre europeo nel 2019 e nel 2020, in particolare i seguenti settori: a) finanze pubbliche (sostenibilità del debito pubblico, risparmi di spesa e incrementi di efficienza); b) sostegno alle imprese (accesso ai finanziamenti, competitività, riduzione degli oneri amministrativi e promozione dell'ecosistema di ricerca e sviluppo); c) politiche del mercato del lavoro (volte a combattere la disoccupazione, promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro, affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e garantire l'istruzione per i gruppi vulnerabili); d) resilienza del sistema sanitario (modernizzazione e coordinamento dell'assistenza, sanità elettronica, prevenzione); e) transizione verde (riduzione a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra, riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti e miglioramento dell'efficienza energetica); e f) transizione digitale (miglioramento della connettività e delle competenze digitali della popolazione, promozione della digitalizzazione delle imprese). Il buon esito delle riforme e degli investimenti del PRR consentirà presumibilmente di affrontare in misura significativa le sfide e le strozzature esistenti.
- (16) Una parte significativa degli investimenti del PRR francese è destinata alle transizioni verde e digitale, alla sanità e alla ricerca e allo sviluppo al fine di rafforzare la competitività delle imprese francesi. La debole crescita della produttività osservata prima della crisi dovrebbe essere affrontata dagli investimenti programmati nel capitale umano con diverse misure volte a sostenere le competenze, in particolare quelle digitali, la digitalizzazione delle imprese e gli investimenti nell'innovazione.

- (17) Si prevede che le riforme delle finanze pubbliche contribuiranno a migliorare la qualità e l'efficienza della spesa pubblica nonché a stabilizzare e infine ridurre il debito pubblico della Francia a medio termine. In particolare, la riforma della governance delle finanze pubbliche dovrebbe stabilire una regola di spesa pluriennale per la spesa pubblica e rafforzare le prerogative del consiglio di bilancio nazionale. L'attuazione di questo nuovo quadro di governance, nonché di una traiettoria pluriennale per le finanze pubbliche che consenta di stabilizzare e poi ridurre il rapporto debito/PIL, sarà stabilita nelle nuove leggi di programmazione delle finanze pubbliche. Una seconda riforma introduce una valutazione periodica della qualità della spesa pubblica e delle misure adottate per migliorarla.
- (18) Una componente del PRR è dedicata alla lotta contro la disoccupazione. L'approccio si concentra sui giovani con misure in materia di apprendistato, formazione, competenze e politiche attive del mercato del lavoro. Anche le riforme associate, come la riforma delle indennità di disoccupazione, che comprende misure volte ad affrontare la sfida della segmentazione del mercato del lavoro, avranno presumibilmente un impatto positivo duraturo.
- (19) Affrontando le sfide summenzionate, si prevede che il PRR contribuirà, secondo le aspettative, anche a correggere gli squilibri, quali individuati nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 nel 2019 e nel 2020 che la Francia presenta, in particolare per quanto riguarda l'elevato debito pubblico, la debole competitività e la bassa crescita della produttività, con rilevanza transfrontaliera.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (20) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di esercitare un elevato impatto (Rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale della Francia, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e i giovani, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza in Francia, tramite investimenti nelle regioni meno sviluppate (come quelle ultraperiferiche), e all'interno dell'Unione.

- (21) Dalle simulazioni dei servizi della Commissione si evince che il PRR, unitamente alle restanti misure dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, è potenzialmente in grado di aumentare il PIL della Francia tra lo 0,6 % e l'1,0 % entro il 2024 escludendo il possibile impatto positivo delle riforme strutturali, che può essere sostanziale. Il PRR della Francia prevede un numero significativo di investimenti che dovrebbero rafforzare il potenziale di crescita della Francia e la sua resilienza economica, sociale e istituzionale. Si stima che gli investimenti inseriti nel PRR stimoleranno la competitività e la produttività, in particolare quelli a favore della R&S, delle tecnologie verdi fondamentali come le tecnologie a idrogeno, i materiali a base biologica e la decarbonizzazione dell'industria, e delle tecnologie digitali fondamentali come il calcolo quantistico, il cloud computing e la cibersicurezza, nonché gli investimenti destinati a settori chiave come l'aeronautica. Si prevede che le misure volte ad ampliare la copertura della rete a banda larga veloce nelle zone rurali e nelle regioni ultraperiferiche, rafforzare il capitale delle PMI, aumentare le risorse degli organismi di ricerca e degli istituti di istruzione superiore, migliorare la cooperazione pubblico-privato in materia di R&S nonché l'istruzione e le competenze digitali, rafforzeranno ulteriormente il potenziale di crescita della Francia e favoriranno la creazione di posti di lavoro.

- (22) Il PRR comprende anche diverse riforme che affrontano le sfide strutturali con cui si confronta la Francia e che dovrebbero contribuire a una maggiore resilienza economica, sociale e istituzionale. Una riforma del quadro di governance delle finanze pubbliche presumibilmente rafforzerà gli impegni di bilancio, migliorerà la qualità della spesa pubblica e contribuirà a stabilizzare e infine ridurre il debito pubblico. Una riforma del sistema delle indennità di disoccupazione dovrebbe rafforzare gli incentivi all'occupazione e fornire maggiore stabilità giuridica ai datori di lavoro, estendendo al tempo stesso la copertura temporale. Il PRR prevede anche riforme in grado di ridurre gli oneri amministrativi e normativi, migliorare l'attrattiva delle carriere nella ricerca e aumentare il finanziamento pubblico della R&S.

- (23) Il PRR prevede investimenti significativi per affrontare le sfide sociali e migliorare la coesione sociale e l'integrazione di alcuni gruppi vulnerabili. (giovani svantaggiati, persone con disabilità e anziani). Per favorire l'innalzamento del livello di istruzione e l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, gli investimenti comprendono il sostegno agli apprendistati, sussidi mirati all'assunzione, programmi di prevenzione dell'abbandono scolastico, la creazione di posti aggiuntivi nei convitti e nel sistema di istruzione terziaria e formazione professionale, maggiori garanzie statali sui prestiti agli studenti e un aumento temporaneo delle risorse del servizio pubblico per l'impiego. Gli investimenti nella digitalizzazione delle attrezzature e dei materiali didattici dovrebbero consentire alle scuole di offrire modalità di apprendimento a distanza, aumentando in tal modo la resilienza istituzionale. Gli investimenti nella sanità dovrebbero migliorare ulteriormente la coesione sociale e territoriale. Il PRR prevede investimenti nella modernizzazione e nella digitalizzazione del sistema sanitario, con misure quali l'introduzione di cartelle cliniche elettroniche, che si prevede miglioreranno l'efficienza e l'accessibilità dell'assistenza sanitaria, e la ristrutturazione delle residenze assistenziali per gli anziani, al fine di consentire una migliore qualità dell'assistenza. La coesione sociale è sostenuta anche dalle ristrutturazioni degli alloggi sociali, che dovrebbero contribuire a limitare la povertà energetica, nonché dalla digitalizzazione dell'amministrazione, che sarà in grado di migliorare i servizi pubblici.

- (24) Diverse riforme sono in grado di rafforzare ulteriormente la resilienza e la coesione sociali. Le riforme del sistema sanitario intendono migliorare l'attrattiva delle carriere in tale ambito e facilitare l'organizzazione dell'assistenza locale. Si prevede che la strategia rinnovata adottata dal servizio pubblico per l'impiego migliorerà la consulenza alle persone in cerca di occupazione, anche attraverso una nuova metodologia diagnostica e di orientamento. Inoltre, una riforma dell'assicurazione contro la disoccupazione dovrebbe incentivare le imprese a offrire più contratti a tempo indeterminato rispetto a quelli più brevi a tempo determinato. Altre riforme disciplinano le relazioni tra lo Stato e i governi locali, consentendo modalità più flessibili di trasferimento di poteri dallo Stato ai territori locali, semplificando il processo decisionale per rafforzare la resilienza istituzionale e la coesione territoriale. Inoltre, la riforma trasversale dell'amministrazione pubblica, con la revisione delle procedure di assunzione e il rafforzamento del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento, dovrebbe contribuire ulteriormente alla coesione sociale.

Non arrecare un danno significativo

- (25) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali (Rating A) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (principio "non arrecare un danno significativo").

¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- (26) Il PRR della Francia prevede una valutazione sistematica di ciascuna misura alla luce del principio "non arrecare un danno significativo". Le informazioni fornite consentono una valutazione della conformità delle misure al principio, ad esempio fornendo giustificazioni sulle modalità di applicazione del quadro legislativo vigente dell'Unione e della Francia per evitare danni significativi.
- (27) Per alcune misure ove sono ancora necessari inviti a presentare progetti o inviti a manifestare interesse per selezionare progetti specifici in futuro, ad esempio le misure relative al quarto *Programme d'Investissements d'Avenir* o alla decarbonizzazione dell'industria, il principio "non arrecare un danno significativo" è rispettato garantendo, in particolare mediante traguardi appropriati associati a tali misure, che il capitolato d'onori degli inviti a presentare progetti o degli inviti a manifestare interesse impedisca la selezione di attività che potrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (28) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure che contribuiscono in ampia misura (Rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 46,0 % della dotazione totale del PRR, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato VI di tale regolamento. A norma dell'articolo 17 li detto regolamento, il PRR è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

- (29) Il PRR prevede investimenti strutturali e di lunga durata nella ristrutturazione del parco immobiliare pubblico e privato sul piano energetico, nelle infrastrutture e nei veicoli per la mobilità pulita, nonché nella decarbonizzazione dei processi industriali, avviando la Francia verso una riduzione sostanziale e sostenibile delle emissioni di gas a effetto serra e quindi verso la transizione climatica. Il PRR prevede inoltre significativi investimenti immateriali a favore della R&S e dell'innovazione in particolare nel settore delle tecnologie verdi nell'ambito del quarto *Programme d'Investissements d'Avenir*, che dovrebbe promuovere la diffusione dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio quale mezzo per favorire la decarbonizzazione dell'economia e supportare l'industria aeronautica nella transizione verso un'industria a basse emissioni di carbonio. In termini di transizione ambientale, il PRR dovrebbe contribuire direttamente alla protezione della biodiversità attraverso investimenti in aree protette, interventi di ripristino ecologico, miglioramento della gestione forestale ed estensione delle aree boschive. Anche altri investimenti (nell'economia circolare e in particolare nel settore dei materiali plastici, nella lotta all'artificializzazione del suolo, nella gestione delle risorse idriche e dei rifiuti nonché nella transizione agricola) dovrebbero contribuire alla transizione verde. Infine, la legge sul clima e la resilienza, i decreti attuativi sull'economia circolare e il "bilancio verde" della spesa pubblica dovrebbero garantire un impatto duraturo del piano francese sulla transizione verde, anche per quanto riguarda la biodiversità e la protezione dell'ambiente.

- (30) Le riforme e gli investimenti dovrebbero contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi climatici e di decarbonizzazione della Francia, come indicato nel piano nazionale francese per l'energia e il clima e nella *Stratégie Nationale Bas Carbone*, la cui revisione del 2020 stabilisce la tabella di marcia per conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050. Il PRR francese si concentra principalmente sulle misure di efficienza energetica (in particolare nei settori dell'edilizia e dell'industria) e sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Per quanto riguarda le energie rinnovabili, l'accento posto sulla produzione di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e su altre misure di elettrificazione, ad esempio nel settore dei trasporti, dovrebbe comportare un aumento del consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, nella misura in cui la domanda supplementare sia soddisfatta da una produzione supplementare di energia elettrica da fonti rinnovabili. Inoltre, l'agevolazione dei requisiti amministrativi per la diffusione degli investimenti nelle energie rinnovabili previsti dalla legge ASAP ("*Accélération et simplification de l'action publique*" – Accelerazione e semplificazione dell'intervento pubblico) potrebbe favorire lo sviluppo di capacità supplementari di energia elettrica da fonti rinnovabili. Pertanto il PRR francese è in grado di contribuire agli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050.

Contributo alla transizione digitale

- (31) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure che contribuiscono in ampia misura (Rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 21,3 % della dotazione totale del PRR, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.

(32) Gli investimenti del PRR destinati alla transizione digitale contribuiscono ad affrontare le sfide della Francia, ad esempio migliorando la connettività, promuovendo la digitalizzazione delle imprese e migliorando l'istruzione e le competenze digitali. Gli investimenti pianificati nel settore della connettività digitale come il piano per la banda larga ultraveloce ("plan France très haut débit") dovrebbero avere un impatto duraturo, poiché affronteranno le carenze strutturali e contribuiranno a migliorare la resilienza tecnologica aumentando nel contempo la coesione nell'ambito dell'intero territorio, comprese le zone rurali. Il PRR si basa su iniziative esistenti come "France Num" per potenziare la digitalizzazione di 200 000 PMI entro il 2024, fornendo al tempo stesso ai dipendenti il sostegno necessario per gestire la transizione verso le tecnologie digitali. Il PRR comprende anche investimenti a sostegno dell'istruzione e dell'occupazione, compresi interventi specifici per lo sviluppo delle competenze digitali, come una dotazione complementare ai conti individuali di apprendimento per la formazione nei "mestieri del futuro", destinata alla formazione di 25 000 persone nelle professioni digitali. Tali investimenti sosterranno l'attuazione della strategia globale per la digitalizzazione dell'istruzione, in particolare per la scuola primaria e secondaria. Le misure volte a migliorare specificamente le competenze digitali sono fondamentali per affrontare i problemi strutturali della Francia relativi alla persistente mancanza di competenze digitali nella popolazione francese, che nel 2019 erano al di sotto della media dell'Unione, e contribuiscono a raggiungere l'obiettivo del decennio digitale, ovvero l'80 % dei cittadini dell'Unione con competenze digitali di base entro il 2030 e 20 000 000 di specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

- (33) Il PRR prevede inoltre un approccio trasversale alla transizione digitale del paese. Il PRR comprende investimenti digitali nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, dell'introduzione di nuove tecnologie, della digitalizzazione dello Stato e dei governi locali, della cibersicurezza, dell'identità elettronica e della sanità online. Gli investimenti nella cibersicurezza dovrebbero potenziare i servizi pubblici la cui interruzione avrebbe forti ripercussioni sui cittadini. Investimenti significativi nella sanità online dovrebbero sostenere l'infrastruttura nazionale dei servizi sanitari digitali e la gestione dei progetti. Il PRR sostiene inoltre una serie di azioni per la diffusione delle capacità digitali fondamentali, principalmente attraverso il *Programme d'Investissements d'Avenir*. I settori interessati comprendono la cibersicurezza, il 5G, la quantistica computing, il cloud computing, l'istruzione digitale e i settori culturali e creativi. Il PRR descrive nel dettaglio la partecipazione del paese a due importanti progetti digitali di interesse comune europeo pianificati: uno su cloud e edge computing di prossima generazione, l'altro sulla microelettronica e le tecnologie della comunicazione, entrambi sostenuti ai sensi del regolamento via il "*Programme d'Investissements d'Avenir*".

Impatto duraturo

- (34) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di avere in ampia misura (Rating A) un impatto duraturo sulla Francia.

(35) L'attuazione degli investimenti e delle riforme previsti dal PRR della Francia dovrebbe avere un impatto duraturo sulla resilienza economica, sociale e istituzionale del paese. Gli investimenti nella tecnologia, nell'innovazione tra cui le tecnologie verdi, il digitale, la sanità, nelle competenze e nella transizione digitale previsti dal PRR dovrebbero avere un impatto sulla produttività e quindi sulla crescita potenziale dell'economia francese. Le misure volte ad aumentare l'occupabilità, in particolare dei giovani, dovrebbero avere conseguenze positive anche sulla crescita potenziale a lungo termine. La politica a favore dell'occupazione giovanile contenuta nel PRR è innovativa nel suo campo di applicazione e avrà probabilmente un impatto duraturo grazie agli effetti previsti sull'occupazione e sull'inclusione sociale. La resilienza, l'efficienza e l'accessibilità del settore sanitario dovrebbero essere rafforzate attraverso l'attuazione della strategia nazionale di riforma del sistema sanitario, la modernizzazione delle infrastrutture e la digitalizzazione della sanità. Si prevede che migliori la disponibilità di alcuni servizi sanitari nelle regioni scarsamente servite, come le zone rurali e le regioni ultraperiferiche. La transizione ecologica è sostenuta da diverse riforme specifiche, tra cui la legge sul clima e la resilienza e la legge sulla mobilità. La riforma della ricerca e i relativi investimenti dovrebbero consentire alla Francia di compiere alcuni progressi verso l'obiettivo del 3 % del PIL per la R&S, aumentando gradualmente la spesa pubblica per la R & S e rafforzando la cooperazione pubblico-privato. Gli investimenti a sostegno della trasformazione degli istituti di istruzione superiore dovrebbero comportare cospicue ricadute favorevoli per l'economia e la società (nel complesso, incentivando la transizione degli istituti all'eccellenza, aumentando la diversificazione delle risorse e il loro ruolo nella catena dell'innovazione si dovrebbe ottenere un impatto duraturo). Infine, le misure specifiche presentate nel PRR dovrebbero contribuire all'obiettivo della sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine.

- (36) L'impatto duraturo del PRR può essere rafforzato anche attraverso sinergie tra il PRR e altri programmi, compresi quelli finanziati dai fondi della politica di coesione, in particolare affrontando in modo concreto le sfide territoriali profondamente radicate e promuovendo uno sviluppo equilibrato.

Monitoraggio e attuazione

- (37) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR al fine di garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi e i relativi indicatori, sono adeguate (Rating A).
- (38) Il ministero dell'Economia, delle Finanze e della Ripresa, insieme al segretariato generale per gli Affari europei, è responsabile del monitoraggio e dell'attuazione del PRR francese. I traguardi e gli obiettivi sono chiari, realistici e adatti a monitorare i progressi compiuti nell'attuazione del PRR, con indicatori pertinenti, accettabili e solidi che coprono tutte le riforme e gli investimenti previsti dal PRR.
- (39) I traguardi e gli obiettivi del PRR francese costituiscono un sistema adeguato per monitorare l'attuazione del PRR e sono sufficientemente chiari e completi da garantire il tracciamento e la verifica del loro completamento.

- (40) I meccanismi di verifica, la raccolta dei dati e le responsabilità descritte dalle autorità francesi appaiono sufficientemente solidi da giustificare adeguatamente le richieste di erogazione una volta che i traguardi e gli obiettivi sono stati ritenuti completati.
- (41) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno finanziario nell'ambito dello strumento sia comunicato e riconosciuto conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241. Nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'attuazione dei rispettivi PRR.

Costi

- (42) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR in merito all'importo dei costi totali stimati dello stesso è in misura moderata (Rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

¹ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(43) In generale, la Francia ha fornito la ripartizione dei costi per le misure, con riferimenti a precedenti progetti o studi analoghi realizzati per giustificare i dati sui costi e spiegazioni adeguate della metodologia utilizzata per stabilire i costi totali. Per le varie misure in cui i costi non possono essere determinati nel dettaglio in anticipo poiché i progetti sono selezionati mediante procedure competitive come gli inviti a presentare proposte, il PRR indica in generale, sulla base dell'esperienza acquisita, che i costi non sono sproporzionati rispetto agli obiettivi della misura. La valutazione delle stime dei costi e dei relativi documenti giustificativi indica che la maggior parte dei costi è plausibile e ragionevole. Tuttavia, il fatto che talvolta la metodologia utilizzata non sia spiegata a sufficienza e che il nesso tra la giustificazione e il costo stesso non sia del tutto chiaro impedisce un Rating A di questo criterio di valutazione. Infine, il costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

- (44) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR e le misure aggiuntive previste dalla presente decisione sono adeguate (Rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati conformemente a tale regolamento, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti conformemente a detto regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse, e per tutelare il bilancio dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, su un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

(45) Il PRR nazionale descrive in modo appropriato il sistema per l'attuazione del PRR in Francia. Il quadro normativo nazionale rappresenta un solido sistema di controllo interno che assegna ruoli e responsabilità chiari ai soggetti competenti. A livello di amministrazione centrale, il ministro dell'Economia, delle Finanze e della Ripresa è responsabile della gestione del PRR per la ripresa, in consultazione permanente con il segretariato generale per gli affari europei (SGAE). Il PRR è monitorato dal *Secrétariat Général France Relance* alle dipendenze del primo ministro e del ministro dell'Economia. L'attuazione è delegata ai ministeri mediante le *conventions de délégation de gestion* e le *chartes de gestion*. In particolare, i controlli sui traguardi e gli obiettivi sono delegati ai ministeri incaricati dell'attuazione delle componenti attraverso la *convention de délégation de gestion*. Si prevede che, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento, il primo ministro firmerà una circolare relativa a) all'organizzazione del sistema e agli obblighi di ciascuna struttura in termini di garanzia dell'affidabilità e del controllo dei dati; b) alle procedure per la raccolta e la conservazione dei dati sugli indicatori di monitoraggio. Conformemente al regolamento (UE) 2021/241, sono raccolte tutte le categorie standardizzate di dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento. Per quanto riguarda il sistema di controllo interno, le autorità responsabili del PRR dovrebbero basarsi sul sistema nazionale in vigore in Francia per il controllo del bilancio nazionale. La *Commission interministérielle de Coordination des Contrôles* (CiCC) è nominata coordinatrice nazionale in materia di audit e controllo. La CiCC mira a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in Francia.

Con il proprio potere di controllo garantisce che i fondi dell'Unione siano utilizzati conformemente alle norme dell'Unione e nazionali. A essa compete anche prevenire e sanzionare le frodi. Tali competenze di verifica, ispezione e audit dovrebbero garantire che tali sistemi siano efficaci e che sia controllata la qualità dei dati trasmessi per le misure più significative. Nel 2016 la CiCC ha adottato una strategia nazionale per contrastare le frodi ai danni dei fondi dell'Unione e ha significative risorse a sua disposizione nella lotta alle frodi. La Francia ha posto in essere disposizioni adeguate per evitare la duplicazione dei finanziamenti a norma del regolamento (UE) 2021/241 e di altri programmi dell'Unione.

Coerenza del PRR

- (46) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure di attuazione delle riforme e dei progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (Rating A) azioni coerenti.
- (47) Il PRR francese è strutturato attorno a nove componenti coerenti che sostengono gli obiettivi comuni volti a stimolare la ripresa dell'economia francese, contribuire alla transizione verde e digitale e aumentare la resilienza della Francia verso una crescita sostenibile e inclusiva. Ciascuna componente si basa su pacchetti coerenti di riforme e investimenti, con misure che si rafforzano reciprocamente o sono complementari. Vi sono anche sinergie tra le varie componenti e nessuna misura contraddice o compromette l'efficacia di un'altra.

Parità di genere

- (48) La parità di genere e le pari opportunità per tutti sono affrontate mediante riforme e investimenti a sostegno dell'istruzione, della formazione professionale e dell'accesso all'occupazione dei giovani, compresi i bambini e i giovani provenienti da contesti svantaggiati. Tra queste figurano anche misure specifiche per incentivare l'assunzione di lavoratori con disabilità, anche nella pubblica amministrazione. Il PRR prevede inoltre riforme e investimenti per migliorare la qualità della vita e l'assistenza agli anziani. Per quanto riguarda la parità di genere, le misure fondamentali comprendono la trasformazione del servizio pubblico con obiettivi quantitativi per le donne in posizioni dirigenziali e obblighi di trasparenza retributiva per le imprese. Le imprese che beneficiano delle misure previste dal regolamento contribuiranno presumibilmente alle trasformazioni economiche, sociali e ambientali, in particolare attraverso l'obbligo per le imprese di pubblicare un indice che misuri i progressi compiuti in materia di parità di genere.

Autovalutazione della sicurezza

- (49) La Francia ha fornito un'autovalutazione della sicurezza per gli investimenti nelle capacità e nella connettività digitali a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2021/241. Il PRR francese prevede tale autovalutazione per le tre misure seguenti: il piano per la banda larga ultraveloce, la digitalizzazione dello Stato e dei governi locali e la mobilità e il telelavoro presso il ministero dell'Interno.

Progetti transfrontalieri e multinazionali

- (50) La Francia partecipa a progetti transfrontalieri e multinazionali in tre ambiti distinti. In collaborazione con altri Stati membri per promuovere la tecnologia dell'idrogeno, la Francia dovrebbe partecipare a importanti progetti di interesse comune europeo pianificati (IPCEI) volti a favorire la produzione e l'uso di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio. Un secondo IPCEI pianificato è incentrato su cloud e edge computing di prossima generazione per rafforzare la preminenza dell'Europa nel trattamento dei dati del futuro e migliorare l'offerta europea di infrastrutture e servizi cloud. Un terzo IPCEI pianificato sulla microelettronica e le tecnologie della comunicazione (compreso il 5G/6G) dovrebbe mirare a potenziare le tecnologie innovative dell'Europa in questo settore.

Procedura di consultazione

- (51) La procedura di consultazione è stata coordinata dal ministero dell'Economia e delle Finanze e ha coinvolto i portatori di interessi, tra cui le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati, le imprese, gli economisti, le organizzazioni non governative e i gruppi di riflessione. Il Parlamento ha contribuito all'elaborazione del PRR, mentre le autorità regionali e locali sono state consultate attraverso commissioni specifiche. Le parti sociali sono state consultate in merito al PRR in quattro occasioni tramite il *Conseil économique, social et environnemental* (CESE). Per garantire la titolarità dei soggetti pertinenti è fondamentale coinvolgere tutte le autorità locali e tutti i portatori di interessi in questione, incluse le parti sociali, durante l'intera fase di attuazione degli investimenti e delle riforme previsti nel PRR.

Valutazione positiva

- (52) A seguito della valutazione positiva della Commissione riguardo al PRR della Francia, nella quale si è concluso che esso soddisfa i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, la presente decisione dovrebbe stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori, e l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

Contributo finanziario

- (53) Il costo totale stimato del PRR della Francia è pari a 40 950 000 000 EUR. Poiché il PRR risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento e, inoltre, poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR è superiore al contributo finanziario massimo disponibile per la Francia, il contributo finanziario assegnato al PRR della Francia dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario a disposizione della Francia.

- (54) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il calcolo del contributo finanziario massimo per la Francia deve essere aggiornato entro il 30 giugno 2022. Pertanto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento, per la Francia dovrebbe essere messo a disposizione un importo da impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022 non superiore al contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. Se necessario in seguito all'aggiornamento del contributo finanziario massimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe modificare la presente decisione per includervi senza ritardo il contributo finanziario massimo aggiornato, calcolato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
- (55) Il sostegno necessario deve essere finanziato mediante l'assunzione di prestiti da parte della Commissione a nome dell'Unione sulla base dell'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio¹. Il sostegno dovrebbe essere erogato a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte della Francia, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del PRR.
- (56) La Francia ha chiesto un prefinanziamento pari al 13 % del contributo finanziario. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione della Francia subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 ("accordo di finanziamento").

¹ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, sul sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

- (57) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR della Francia, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

Articolo 2
Contributo finanziario

1. L'Unione mette a disposizione della Francia un contributo finanziario sotto forma di aiuto non rimborsabile pari a 39 368 318 474 EUR¹. Dev'essere disponibile un importo di 24 323 387 303 EUR per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. Se l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determina per la Francia un contributo finanziario massimo aggiornato pari o superiore a 39 368 318 474 EUR, dev'essere disponibile un ulteriore importo di 15 044 931 171 EUR per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023. Se l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determina per la Francia un contributo finanziario massimo aggiornato inferiore a 39 368 318 474 EUR, la differenza tra il contributo finanziario massimo aggiornato e l'importo di 24 323 387 303 EUR dev'essere disponibile per essere impegnata giuridicamente secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241, dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

¹ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale di pertinenza della Francia delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 del regolamento.

2. La Commissione mette a disposizione della Francia il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento un importo di 5 117 881 402 EUR, pari al 13 % del contributo finanziario. Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.
3. Il prefinanziamento è messo a disposizione subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di finanziamento. Il prefinanziamento è compensato mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate.
4. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di finanziamento è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale la Francia ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi pertinenti individuati in relazione all'attuazione del PRR. Per essere ammissibili al pagamento, la Francia deve conseguire i traguardi e gli obiettivi entro 31 agosto 2026, subordinatamente all'entrata in vigore degli impegni giuridici di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Destinatario della decisione

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
